ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE

" Enrico Medi" – Randazzo –

Tec. Comm. Tur. E AFM– Liceo Classico– Liceo linguistico – Prof. l'Enog. e l'Osp. Alberghiera – Agric. e Sviluppo Rurale

Codice Istituto: CTIS00600c Codice fiscale: 83001470877

Randazzo lì 01/02/2017

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 01/02/2017, alle ore 8,30, nei locali della Presidenza dell'Istituto " E. MEDI" de Randazzo, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto per l'anno scolastico 2016/2017.

La stessa sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo, che adatta alle esigenze dell'Istituto le norme generali stabilite a livello nazionale sulla materia, viene sottoscritta tra:

il Dirigente Scolastico in rappresentanza della parte pubblica

e

i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Istituzione scolastica, i delegati sindacali designati dalle OO.SS. firmatarie di C.C.N.L.

INDICE

TITOLO I	**DISPOSIZIONI GENERALI**	p.4
	Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata	p.4
	Art.2 - Interpretazione autentica	p.4
TITOLO II	**RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**	p.4
CAPO I	RELAZIONI SINDACALI	
	Art.3 - Competenze degli OO. CC., del Dirigente, del DSGA	p.4
	Art.4 - Obiettivi e strumenti	p.5
	Art.5 - Rapporti tra RSU e Dirigente	p.5
	Art.6 - Contrattazione integrativa	p.6
	Art.7 - Informazione preventiva	p.6
	Art.8 - Informazione successiva	p.7
CAPO II	DIRITTI SINDACALI	p.7
	Art.9 - Attività sindacale	p.7
	Art.10 - Assemblea in orario di lavoro	p.8
	Art.11 – Permessi retribuiti e non retribuiti	p.8
	Art.12 – Referendum	p.9
TITOLO III	**PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**	p.9
	Art.13 – Ore eccedenti personale docente	p.9
	Art.14 – Collaborazioni plurime del personale docente	p.9
	Art.15 – Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del pers. ATA	p.9
TITOLO IV	**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**	p.10
CAPO I	NORME GENERALI	p.10
	Art.16 – Risorse	p.10
	Art.17 – Attività finalizzate	p.10
CAPO II	UTILIZZAZIONE DEL FIS	p.10
	Art.18 – Finalizzazione delle risorse del FIS	p.10
	Art.19 – Criteri per la suddivisione del fondo dell'istituzione scolastica	p.11
	Art.20 – Percentuali suddivisione FIS	p.11
	Art.21 – Conferimento degli incarichi	p.11
	Art.22 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA	p.12
	Art.23 – Incarichi specifici	p.12
TITOLO V	**ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**	p.13
	Art.24 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	p.13
	Art.25 – Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)	p.13
	Art.26 – Le figure sensibili	p.13

TITOLO VI	**NORME TRANSITORIE E FINALI**	p.14
	Art.27 – Norme relative al corrente anno scolastico	p.14
	Art.28 – Clausola di salvaguardia finanziaria	p.14
	Art.29 – Natura premiale della retribuzione accessoria	p.15
ALLEGATI		p.16

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1 - Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

2 - Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula ed hanno validità per l'a.s. 2016/2017

Art. 2 - Interpretazione autentica

1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2 - Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

3 - Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Competenze degli OO. CC., del Dirigente, del DSGA

1 - Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto si tiene conto delle competenze degli OO. CC., del Dirigente e del DSGA, come stabilite dalle vigenti norme di legge.

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1 - Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.

3 - Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:

a) Contrattazione integrativa
b) Informazione preventiva
c) Informazione successiva
d) Interpretazione autentica, come da art. 2.

4 - In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla istituzione scolastica, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1 - Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente; qualora si rendesse necessario il rappresentante potrà essere indicato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2 - Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3 - Il Dirigente concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi istituti sindacali; in ogni caso, di norma, la convocazione da parte del Dirigente va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.

4 - Per ogni incontro vanno definite in sede di convocazione le materie che ne sono oggetto.

Art. 6 - Contrattazione integrativa

1 - Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dai seguenti articoli del CCNL 29.11.2007:

- 6, comma 2 (lettere j, k ed l);
- 9, comma 4;
- 33, comma 2;
- 34, comma 1;
- 51, comma 4;
- 88, commi 1 e 2.

2 - Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per legge, in particolare l'organizzazione degli uffici e la gestione del rapporto di lavoro e delle risorse umane. Le clausole eventualmente in contrasto sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

3 - La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola.

4 - Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 28.

Art. 7 - Informazione preventiva

1 - Sono oggetto di informazione preventiva:

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
e) utilizzazione dei servizi sociali;
f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

g) tutte le materie oggetto di contrattazione, nonché le materie ivi già previste dal CCNL comparto Scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal DLgs. 150/09, e cioè:

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;

j) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

2 - Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 - Informazione successiva

1 - Sono materie di informazione successiva:

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro di singoli dipendenti, su delega scritta dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previsti dalla Legge 241/90 e dal D.Lgs. 196/03.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Attività sindacale

1 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative hanno a disposizione un proprio Albo sindacale di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.

2 - La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare per la propria attività sindacale, a richiesta, quando non impegnato per gli scopi organizzativi a cui è destinato, il locale situato al piano terra della sede centrale (laboratorio accanto sala docenti).

3 - Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1 - La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) va inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

2 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

3 - L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.

4 - Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

5 - Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché il numero dei lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, per cui n.1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1 - Spettano alla RSU, per l'a.s.2015/2016, permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e trenta secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2 - I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione (almeno due giorni prima) al Dirigente.

3 - Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti (otto giorni l'anno) per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 12 - Referendum

1 - Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2 - Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 - Ore eccedenti personale docente

1 - Ogni docente può manifestare la propria disponibilità a mettere a disposizione sei ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.

2 - La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1- Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL, previa verifica della disponibilità dei docenti titolari di sede.

2- I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica.

Art. 15 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1 - In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente può richiedere al personale ATA prestazioni aggiuntive, anche oltre l'orario d'obbligo.
2 - Nella richiesta di prestazioni aggiuntive terrà conto, in ordine di priorità:
- della specifica professionalità, nel caso sia richiesta
- della sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
-della graduatoria interna.

3 – Il dirigente può chiedere, inoltre, prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale e/o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4 - Tutte le prestazioni aggiuntive, nei limiti del finanziamento assegnato, debbono essere oggetto di formale incarico.
5 - Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può incaricare personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 16 – Risorse FIS

Il totale del FIS, assegnato per l'anno scolastico 2016/17, ammonta ad **€ 84002,37 (Lordo Stato).** Decurtando da tale cifra l'importo di **€ 7271,96 (Lordo Stato)** per compenso indennità di Direzione del DSGA, la cifra disponibile per la contrattazione è pari ad **€ 76730,41 (Lordo Stato) (€ 57822,46 Lordo dipendente).**

Art. 17 - Attività finalizzate

1 - I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2 – Per l'a.s 2016/2017 tali fondi sono pari a:

Quota funzioni strumentali all'offerta formativa: **€ 5380,00 (Lordo dipendente)**

Quota ore eccedenti sostituzione colleghi assenti : **€ 3239,10 (Lordo dipendente)**

Quota incarichi specifici personale ATA : **€ 3900.77 (Lordo dipendente)**

Quota attività complementari di educazione fisica **€ 3582,50 (Lordo dipendente)**

ECONOMIE A.S.2015-16

Quota ore eccedenti sostituzione colleghi assenti : € 4384,70 (Lordo dipendente)

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 18 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1 – Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 19 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1 – Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 17, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nella istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA e dal Regolamento di Istituto. A tal fine, sono assegnati per le attività del personale docente **€ 40517,72 (Lordo dipendente)** e per le attività del personale ATA **€ 17364,74 (Lordo dipendente).**

Art. 20 – Percentuali suddivisione FIS

1 – Al fine di realizzare quanto stabilito nell'articolo precedente, il totale del compenso accessorio lordo dipendente, cioè il totale generale di cui all'articolo precedente al netto di INPDAP e IRAP, viene ripartito nelle seguenti quote:

70% personale docente	(€ **40517,72)**
30% personale ATA	(€ **17364,74**)

Per la dettagliata distribuzione delle risorse suddette, sia per il personale docente che per il personale ATA, si rimanda agli allegati prospetti.

Art. 21 – Conferimento degli incarichi

1 – Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2 – Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3 – La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 22 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1 – Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

2 – Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 23 – Incarichi specifici

1 – Su proposta del Dsga, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

2 – Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- comprovata professionalità specifica
- disponibilità degli interessati
- anzianità di servizio

(Vedasi relazione DSGA).

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 24 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1 – Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

2 – Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

3 – Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

4 – Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro
5 – Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 25 – Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1 – Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 26 – Le figure sensibili

2 – Le figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie che sarà appositamente formato attraverso specifico corso.

3 – Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SESTO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 – Norme relative al corrente anno scolastico

1 – Il presente accordo contrattuale rimane in vigore per il corrente anno scolastico. Qualora non sia stato disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende automaticamente rinnovato per il successivo anno scolastico.

2 – Gli effetti del presente contratto cominceranno ad essere prodotti a seguito della sua stipula definitiva e sono applicabili fino alla stipula di un nuovo contratto.

3 – Eventuali variazioni introdotte da successive norme di legge sono recepite nel contratto con decorrenza dall'entrata in vigore della legge ovvero dal termine da questa indicato. Se necessario, le parti si riuniscono per gli opportuni adattamenti del testo contrattuale

Art. 28 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1 – Qualora per qualunque motivo si verifichi, sulla base delle clausole contrattuali, uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 19, comma 2.

2 – In caso di esaurimento del fondo di riserva, il dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/01 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.

3 – Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

4 – Riguardo alle economie FIS su cedolino unico relative all'anno scolastico precedente, qualora non intervengano atti legislativi disponenti la non assegnazione alle scuole di tali somme, il dirigente assegnerà gli incarichi e i relativi compensi accessori solo a seguito dell'avvenuto accertamento della effettiva disponibilità finanziaria di tali somme. Viceversa, qualora intervengano atti legislativi disponesti la non assegnazione alle scuole delle suddette somme, il dirigente non procederà ad alcun incarico su di esse gravante.

Art. 29 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1 – Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali sia previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

2 – La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3 - In caso di mancata corrispondenza, potrà essere corrisposto – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – un importo commisurato al raggiungimento degli obietti attesi e comunque non superiore al 40% di quanto previsto.

Letto, approvato e sottoscritto

Randazzo. , li. 01/02/2017

Il Dirigente Scolastico …….....

La RSU

F.to Prof. Cantarella Alfio _____

F.to Prof. Di Cugno Saverio_____

F.to Sig.ra Gullotto Nunziata_____

ALLEGATI

1) Comunicazione DSGA FIS
2) Tabella distribuzione FIS quota docenti
3) Tabella distribuzione FIS e incarichi ATA
4) Relazione Dirigente Scolastico